

Camera dei Deputati
Commissione Giustizia
24 aprile 2024

Osservazioni allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Onorevoli Deputati,

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nel ringraziare per la disponibilità manifestata all'interlocuzione sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dichiara anzi tutto di condividere le osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Congressuale Forense e dalle Istituzioni e Associazioni audite, a salvaguardia, anzi tutto, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, cardini fondamentali della giurisdizione.

Con il presente documento si è inteso soffermarsi su alcuni degli snodi sensibili della riforma, sui quali ci si permette di richiamare l'attenzione di codesta Commissione.

1) Art. 149-*bis* c.p.c. (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario)

All'art. 3, comma 1, lettera o), numero 3), dello schema di decreto correttivo si prevede l'aggiunta, nell'articolo 149-*bis* del codice, di un settimo comma, concernente le notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, del tenore qui di seguito riportato.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al

destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

Si osserva che non risulta previsto, nel caso di inserimento dell'atto nell'area riservata, con quale modalità il destinatario della notificazione venga informato di tale adempimento, con la conseguenza che questi potrebbe anche non venire mai a conoscenza della notificazione.

Si ricorda che le previsioni dell'art. 149-*bis* vengono dichiarate applicabili da un'ampia serie di norme previste dallo schema di decreto correttivo (tali norme risultano le seguenti: articoli 136, 480, 489, 492, 582, 638 e 660 del codice, 58, 174 e 196-*septies* delle disposizioni di attuazione del codice, art. 3-*ter* della legge 21 gennaio 1994, n. 53).

Appare dunque opportuno che, per un doveroso rispetto delle garanzie difensive del destinatario della notificazione o comunicazione, venga prevista una modalità di informazione dell'inserimento dell'atto nell'area riservata in parola.

Non deve sfuggire, nella relazione illustrativa, il richiamo delle modalità di effettuazione delle notificazioni a mezzo posta, per le quali tuttavia è previsto, nel caso di assenza del destinatario e di deposito del plico presso l'ufficio postale, l'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890).

2) Art. 171-*ter* c.p.c. (Memorie integrative)

La norma riguarda le memorie integrative da depositarsi nel *rito ordinario* a valle delle verifiche preliminari e anteriormente alla prima udienza.

All'articolo 3, comma 2, lettera i), dello schema di decreto correttivo si prevede l'inserimento, all'art. 171-*ter*, primo comma, numero 2), del codice, dopo le parole "conseguenza delle domande", delle seguenti: "o delle eccezioni".

Nel prospetto che segue si riporta l'attuale testo del n. 2) dell'art. 171-*ter* e quello contenente la modifica proposta (le parole in grassetto sono aggiunte).

Art. 171- <i>ter</i> vigente	Art. 171- <i>ter</i> modificato
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: ... 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;	Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: ... 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

...	...
-----	-----

Si osserva che l'art. 171-*ter* del codice riprende la trama di cui all'art. 183, commi quinto e sesto, previgente.

La proposta di modifica ovvia ad un errore materiale (come si legge nella relazione illustrativa), così replicando in modo più organico la trama cui si è fatto ora riferimento.

A seguito della modifica prevista dallo schema in esame nel numero 2) in parola:

- a) alla facoltà di replicare “alle domande e alle eccezioni nuove o modificate” si accompagna
- b) la facoltà di proporre “le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove”.

Tuttavia per rendere la facoltà di cui alla lettera b) simmetrica a quella di cui alla lettera a) essa dovrebbe concernere “le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni nuove o modificate”.

Pertanto si propone l'inserimento, all'art. 171-*ter*, primo comma, numero 2), del codice:

- a) dopo le parole “conseguenza delle domande” delle seguenti: “e delle eccezioni”;
- b) dopo le parole “nuove” delle seguenti: “o modificate”.

Inoltre, per ragioni di omogeneità dei termini usati, nel n. 1), primo periodo, anziché fare riferimento al convenuto e al terzo, appare opportuno ricorrere al termine parti (come del resto nell'art. 281-*duodecies*).

Pertanto si propone di sostituire, all'art. 171-*ter*, primo comma, numero 1), del codice le parole “dal convenuto o dal terzo” con le seguenti: “dalle altre parti”.

Per comodità di consultazione si riporta di seguito un prospetto nel quale compaiono l'attuale testo dell'art. 171-*ter* e quello contenente le modifiche che si propongono (le parole barrate sono eliminate e quelle in grassetto sono aggiunte).

Art. 171- <i>ter</i> vigente	Art. 171- <i>ter</i> modificato
<p>Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 	<p>Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo dalle altre parti, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

<p>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</p> <p>3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</p>	<p>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni nuove o modificate da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</p> <p>3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</p>
---	--

3) Art. 281-*duodecies* c.p.c. (Procedimento)

La norma riguarda il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e seguenti c.p.c..

All'articolo 3, comma 2, lettera hh), dello schema di decreto correttivo si prevede che all'art. 281-*duodecies* vengano apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo comma l'inserimento, dopo le parole "le parti possono proporre" delle seguenti: "le domande e";
- b) al quarto comma la sostituzione delle parole "Se richiesto e se sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere" con le seguenti: "Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede".

Nel prospetto che segue si riportano gli attuali commi terzo e quarto dell'art. 281-*duodecies* e quelli contenenti le modifiche proposte (le parole barrate sono eliminate e quelle in grassetto sono aggiunte).

<p>Art. 281-<i>duodecies</i> vigente</p> <p>Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.</p> <p>Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine</p>	<p>Art. 281-<i>duodecies</i> modificato</p> <p>Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.</p> <p>Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni</p>
---	---

non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria	per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria
--	---

L'intendimento dichiarato nella relazione illustrativa è quello di rendere più appetibile il rito semplificato.

E' tuttavia da ritenere che perché ciò in concreto avvenga è necessario che a forme più agili rispetto a quelle del rito ordinario venga affiancata una maggiore articolazione delle garanzie difensive.

Tale ultimo obiettivo può essere realizzato in modo soddisfacente uniformando le facoltà di integrazione delle difese a quella prevista per il rito ordinario.

Se ciò non avvenisse non appare agevole immaginare il ricorso ad un procedimento che comunque rimette al giudice la facoltà di valutare se accordare facoltà difensive oltre tutto assai più limitate di quelle previste per il rito ordinario.

Si vuole insomma sottolineare che appare verosimile che il nuovo modello processuale non abbia, in difetto delle modifiche che si propongono e al di là dei casi in cui ne sia prevista l'adozione obbligatoria, dei significativi margini di applicazione, il che determinerebbe l'insuccesso del proposito di accelerazione dei tempi dei processi attraverso questo istituto.

Dovendosi anche considerare che i termini previsti dal quarto comma dell'art. 281-*duodecies* per le memorie integrative sono al massimo di trenta giorni, il che esclude apprezzabili rallentamenti del procedimento.

Si riporta di seguito un prospetto nel quale compaiono l'attuale testo del terzo e del quarto comma dell'art. 281-*duodecies* e quello contenente le modifiche che si propongono (le parole barrate sono eliminate e quelle in grassetto sono aggiunte).

Art. 281- <i>duodecies</i> vigente	Art. 281- <i>duodecies</i> modificato
<p>Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.</p> <p>Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria</p>	<p>Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Possono altresì precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte.</p> <p>Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere asigna alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni nuove o</p>

	modificate da queste formulate , per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
--	--

4) Artt. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) e 649 (Sospensione dell'esecuzione provvisoria) c.p.c.

Si tratta delle norme che disciplinano, rispettivamente, l'attribuzione e la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

L'art. 3, comma 8, lett. d) dello schema di decreto correttivo interviene sulla prima delle due norme, aggiungendo un terzo comma.

Si riporta per comodità di consultazione l'art. 648 c.p.c.: il comma che si propone di aggiungere compare in grassetto

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

La proposta appare senz'altro condivisibile.

Essa è ispirata all'esigenza, si legge nella relazione illustrativa, di evitare che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione venga assunta a grande distanza di tempo dalla proposizione dell'opposizione, così consentendo al creditore, ricorrendone i presupposti, di agire esecutivamente (o iscrivere ipoteca) senza ritardo.

Esigenza, questa, che vale però anche per la sospensione della provvisoria esecuzione disposta all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, onde consentire all'ingiunto opponente, sussistendone i presupposti, di non subire un'ingiusta esecuzione.

L'esperienza poi insegna come in tema di opposizione a decreto ingiuntivo le decisioni di cui agli artt. 648 e 649 abbiano effetto deflattivo, conducendo in molteplici casi alla definizione della vertenza, talché una loro anticipata assunzione non può che essere vantaggiosa in tale prospettiva.

Il modello processuale al quale è ispirata la proposta in commento è, secondo la relazione, quello dell'art. 351 c.p.c., che riguarda la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata.

Appare coerente proprio con il riferimento al modello richiamato, oltre che con una maggiore attenzione alle garanzie difensive, articolare maggiormente il procedimento, prevedendo anche la possibilità di un provvedimento da adottarsi *inaudita altera parte*, con successiva instaurazione del contraddittorio ai fini della conferma, modifica o revoca.

Si propongono pertanto le modifiche agli artt. 648 e 649 c.p.c. indicate qui di seguito in grassetto.

Art. 648	Art. 649
<p>Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.</p> <p>Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.</p> <p>Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti. Se ricorrono giusti motivi, può disporre con decreto la provvisoria esecuzione; in tal caso, sentite le parti, conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.</p>	<p>Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.</p> <p>Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti. Se ricorrono giusti motivi, può disporre con decreto la sospensione della provvisoria esecuzione; in tal caso, sentite le parti, conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.</p>

5) Art. 196-*quater* disp. att. c.p.c. (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

L'art. 4, comma 5, lett. a), n. 2) dello schema di decreto correttivo interviene sulla disposizione che consente al capo dell'ufficio di autorizzare il deposito con modalità non

telematiche quando i sistemi non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, sostituendo il comma 4 dell'art. 196-*quater* nel modo risultante dal seguente prospetto.

<p>Art. 196-<i>quater</i>, comma 4, vigente</p> <p>Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.</p>	<p>Art. 196-<i>quater</i>, comma 4, modificato</p> <p>Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.</p>
---	---

Nella relazione si legge che la modifica è ispirata all'intento di "circoscrivere le ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici".

Tuttavia la modifica, nel richiedere la certificazione dell'ufficio del Ministero, non appare considerare né l'urgenza di provvedere nei casi di malfunzionamento, onde evitare decadenze conseguenti alla scadenza di termini, né la circostanza che il malfunzionamento può essere anche solo di un territorio o di un singolo ufficio.

Ne risulta un elevato rischio di compromissione delle garanzie difensive, inammissibile già in sé, ma ancor di più se si considera che l'esigenza che giustificerebbe la modifica (il contenere i casi di deroga all'obbligo di deposito telematico) non può che cedere dinanzi alla necessità del rispetto del diritto di difesa.

Si propone pertanto che detta modifica venga eliminata.

Venezia, 23 aprile 2024